



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE
"ARTURO FERRARIN"

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Il giorno 07 luglio 2026 alle ore 13:00 nel locale Aula Biblioteca dell'Istituto Tecnico Aeronautico

A. "Ferrarin" di Catania viene sottoscritto il presente accordo, finalizzato alla stipula

del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto - **PARTE NORMATIVA**

Sono presenti per la stipula del contratto d'istituto:

a) per la parte pubblica il D.S. Dr.ssa Patrizia Pittalà

b) per la RSU d'Istituto i sigg:

F.R. 1106: 2.

c) per le OO.SS.:

UIL SCUOLA

CISL SCUOLA

GILDA-UNAMS

SNALS-CONFALS

ANIEF



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE
"ARTURO FERRARIN"
CATANIA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

TITOLO PRIMO-PARTE NORMATIVA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1-Sistema delle relazioni sindacali di Istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali, disciplinato dal Titolo II, Capo II (artt. 4-9) del CCNL 2022-2024, è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali firmatari del CCNL 2022/24, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, a norma dal Titolo II, Capo II (artt. 4-9) del CCNL 2022-2024 prevede i seguenti istituti:
 - a) Contrattazione integrativa;
 - b) Confronto;
 - c) Informazione.

La convocazione del tavolo di contrattazione va concordata preventivamente tra DS e RSU anche mediante proposta di almeno tre date alternative

4. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2022/24 con un preavviso, di norma, di almeno 5 giorni.
5. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla, nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
6. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art.2 Campo di applicazione, decorrenza e durata.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE
"ARTURO FERRARIN"
CATANIA

1. Il presente Contratto Integrativo è sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e la parte sindacale che ha partecipato alla trattativa contrattuale e si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituto Aeronautico Ferrarin di Catania.
2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL ed è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
3. Il contratto collettivo integrativo, parte normativa, ha durata triennale salva sempre la possibilità di apportare congiuntamente modifiche o integrazioni e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni
4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo sono negoziati con cadenza annuale.
5. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo s'intende tacitamente abrogato qualora incompatibile con atti normativi e/o contrattuali successivi.
6. Il presente contratto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. Modifiche ed integrazioni saranno apportate per adeguamento del presente Contratto Integrativo alla normativa vigente.
7. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alla normativa primaria e contrattuale vigente.
8. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva il contratto integrativo viene trasmesso all'A.R.A.N. corredato della relazione illustrativa e tecnica, nonché viene pubblicato all'albo sindacale.

Art.3 – Interpretazione autentica e clausole di raffreddamento.

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i 7 giorni successivi alla richiesta di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro 30 giorni. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.
3. Le parti, nei primi trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta di cui al precedente comma 2 non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
4. Le stesse parti compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo sulle materie demandate.
5. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all'art. 6 CCNL 2022/24, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

Art.4 – Clausola di riserva

1. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'accordo su specifiche materie oggetto di contrattazione ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, l'Amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE
"ARTURO FERRARIN"
CATANIA

tempi celeri alla conclusione dell'accordo.

2. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art.40, comma3-ter del d.lgs. n.165 del 2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

CAPO II

RELAZIONI SINDACALI

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

Art.5 – Gestione della bacheca sindacale

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione, per ogni plesso dell'istituzione scolastica di una bacheca riservata per le comunicazioni e all'esposizione di materiale inerente l'attività della RSU:

- Albo sindacale della scuola
- nell'atrio di ciascun plesso dell'Istituto;

2. L'istituto fornisce un indirizzo mail istituzionale unico per i Componenti RSU.

3. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale nelle bacheche predisposte dal Dirigente Scolastico.

4. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU e alle OOSS del materiale alla stessa indirizzato ed inviato per Posta elettronica ordinaria non oltre 3 gg lavorative prima della convocazione

5. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi nella bacheca sindacale.

Art.6 – Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola che esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, compresa mail

3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, entro il 15 di settembre, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE
"ARTURO FERRARIN"
CATANIA

Art.7 – Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non venga interrotta la normale attività lavorativa di ciascun lavoratore.
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali *ad personam*, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, in segreteria ovvero sulla bacheca sindacale.
3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad internet.
4. La RSU e i Sindacati territoriali possono sempre accedere ed estrarne copia degli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva;

Art.8 – Trasparenza amministrativa

1. Copia dei prospetti relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, priva dei nominativi, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi del CCNL 2022/24.
2. Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curar nell'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza secondo GDPR 679/2016.

Art.10 – Assemblee sindacali

1. La RSU, a maggioranza, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, a maggioranza con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 22/02/2024 e del CCNL 2022/24.
2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica; se, invece l'assemblea ha carattere territoriale secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale.
3. Le assemblee sindacali possono svolgersi anche con modalità a distanza.
4. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ;
 - b) dalla RSU nel suo complesso (che la indice a maggioranza) e non dai singoli componenti, con le modalità previste dal CCNQ vigente;
 - c) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, congiuntamente con una o più



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE
"ARTURO FERRARIN"
CATANIA

organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ.

Art.11 – Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

1. La convocazione dell'assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.
2. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.
3. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere.
4. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente.
5. E' obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve essere trasmessa a tutto il Personale al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato regolarmente in servizio. La dichiarazione di adesione diventa irrevocabile nelle 48 ore precedenti l'assemblea sindacale.

Art.12 – Svolgimento delle assemblee sindacali

1. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
2. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
3. Ai sensi dell'art. 11 comma 5, la contrattazione di istituto individua il contingente di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi della scuola e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. Finalizzato a garantire, comunque, la più larga partecipazione agli interessati, si individua il seguente contingente: n.2 unità di collaboratore scolastico e n. 1 unità di assistente amministrativo e n.1 tecnico presso la sede
4. La contrattazione di istituto, per l'individuazione del personale tenuto a garantire il servizio, tiene conto dei seguenti criteri: verifica della disponibilità dei singoli, ordine alfabetico, rotazione nel corso dell'anno scolastico.

Art.13 – Materie oggetto di contrattazione di istituto

1. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.11 del CCNL 2022/24 sono:
 - I criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi e la determinazione del valore degli incarichi specifici



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE
"ARTURO FERRARIN"
CATANIA

conferiti al personale ATA.

- i criteri per l'attribuzione e la determinazione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, D.Lgs.165/2001 al personale docente educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro) e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della Legge 160/2019;
- i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali, ai sensi del CCNQ 22/02/2024;
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di Formazione dei docenti;
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario di verso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione).
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione relativi ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
- il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
- i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al Decreto Ministeriale nr. 63 del 5 aprile 2023 (valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell'orientamento/orientatore).
- I criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto

Art.14 – Materie oggetto di confronto

1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo MOF;
- svolgimento a distanza delle attività collegiali
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE
"ARTURO FERRARIN"
CATANIA

l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;

- i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto previsto per il personale amministrativo e tecnico delle Istituzioni scolastiche, nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 2022-2024, che dovranno tenere conto dell'esigenza di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico e con le specifiche necessità tecniche delle attività;

- i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU e alle OOSS rappresentative e firmatarie del CCNL degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare ed è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2022/24. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni previo accordo sulla data mediante proposta di almeno tre date alternative e concordato con la RSU

3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre dieci giorni.

4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art.15 – Materie oggetto di informazione

1. L'informazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del CCNL 2022/24, è resa, preventivamente e in forma scritta, dall'Amministrazione ai soggetti sindacali firmatari, al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti le materie di confronto e di contrattazione.

2. Sono oggetto di informazione preventiva, tra le altre, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:

- La proposta di formazione delle classi e degli organici;
- Piano annuale delle attività del personale docente;
- Piano annuale delle attività del personale ATA;
- I criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
- i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo e dei compensi accessori in modo analitico e non in forma aggregata si precisa per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato e il numero dei lavoratori coinvolti, escludendo ogni possibilità di associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE

"

ARTURO

3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2022/24 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico entro il 10 settembre di ciascun anno (art.5 del CCNL 22/24).



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE
"ARTURO"

TITOLO SECONDO-CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

CAPO I

Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Art.16 – Campo di applicazione

1. Il presente capo ha ad oggetto l'applicazione del D.lgs.81/2008 e le norme in materia di salute e sicurezza, salvo quanto previsto dalle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. I soggetti tutelati sono coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
3. Gli studenti, pur non essendo numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.

Art.17 – Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

1. Vigilanza sui minori nelle istituzioni educative (punto a3 dell'Accordo)

obblighi non derogabili previsti dall'art.17, ovvero: fini della sicurezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008, assicura:

- la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione Dei Rischi (DVR)
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

2. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, assolve agli obblighi non delegabili previsti dall'art. 17, ovvero:

- la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

3. Il DVR è redatto e aggiornato almeno annualmente, firmato dal Dirigente Scolastico, dal RSPP, dal

Medico Competente (ove previsto) e dal RLS, e contiene:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE

ARTURO

- criteri di valutazione;
- misure di prevenzione e protezione;
- programma di miglioramento;
- valutazione dei rischi specifici (laboratori, attrezzature aeronautiche).

4. Il Dirigente Scolastico assicura l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, tra cui:

- informazione, formazione e addestramento del personale e degli studenti equiparati ai lavoratori;
- sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41;
- consegna dei DPI e verifica del loro corretto utilizzo;
- predisposizione del Piano di Emergenza e delle prove di evacuazione;
- designazione degli addetti antincendio, primo soccorso ed evacuazione.

5. La consultazione dell'RLS è obbligatoria e preventiva in tutte le fasi della valutazione dei rischi, della programmazione delle misure di prevenzione e della designazione degli addetti, ai sensi degli artt. 47-50 del D.Lgs. 81/2008.

6. Il Dirigente Scolastico garantisce la sicurezza dei lavoratori delle ditte esterne e degli appalti, predisponendo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

7. Tutti gli atti relativi alla sicurezza (DVR, DUVRI, nomine, verbali, attestati di formazione, piani di emergenza) sono protocollati e conservati agli atti dell'istituto, nel rispetto delle norme sulla trasparenza e sulla tracciabilità amministrativa.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, delle linee guida MIUR e della normativa vigente in materia di sicurezza nelle istituzioni scolastiche.

Art.18 – Servizio di Prevenzione e Protezione

1. A norma dell'art. 32, comma 8, l. 81/2008, il Dirigente scolastico, designa, in qualità di datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel rispetto degli obblighi non delegabili previsti dall'art. 17 individuandolo tra:

- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE

ARTURO

che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

2. In assenza di personale di cui alle suindicate lettere a) e b), gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

3. In ossequio alle prescrizioni di cui al comma 9 dell'art. 32, l. 81/2008, il Dirigente scolastico che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti e, a tal fine, designa tra i dipendenti, previa consultazione del RLS, le figure sensibili in proporzione alle dimensioni della Istituzione scolastica, nonché gli addetti alle emergenze, al Primo Soccorso e all'antincendio.

4. La consultazione dell'RLS è obbligatoria e preventiva in tutte le fasi della designazione dell'RSPP.

5. Il Dirigente scolastico con l'RSPP incaricato predispone il Servizio di Prevenzione e protezione e, sulla base di quanto disposto nel DVR della Istituzione scolastica, sentito l'RLS individua il personale da utilizzare.

6. Alle su descritte figure preposte compete l'assolvimento di tutte le funzioni previste dalle normative sulla sicurezza.

Art.19 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D.Lgs. 81/08 Art.35)

1. Il Dirigente Scolastico indice la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi, almeno una volta all'anno, una riunione con funzione consultiva per la protezione/prevenzione dai rischi nonché ogni volta che intervengano modifiche significative dei rischi, infortuni gravi o su richiesta motivata dell'RLS. Alla riunione prendono parte lo stesso Dirigente, il RSPP, il Medico competente, ove previsto, nonché l'RLS.

2. Nella riunione il Dirigente Scolastico, discute dei seguenti punti:

- Il DVR e il Piano dell'Emergenza;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;

3. Il Dirigente Scolastico può accogliere le indicazioni scaturite dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione. La riunione viene verbalizzata, il verbale è firmato da tutti i partecipanti conservato in apposito registro e trasmesso alla RSU e all'RLS.

Art.20 – I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

1. Il Dirigente Scolastico garantisce l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale e degli studenti equiparati ai lavoratori, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

2. La formazione obbligatoria comprende:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE

"

ARTURO

- o Formazione generale (4 ore);
 - o Formazione specifica rischio alto (12 ore), in quanto istituto tecnico con laboratori e attrezzature aeronautiche;
 - o Aggiornamento quinquennale (6 ore);
 - o Formazione aggiuntiva per preposti, ove individuati;
 - o Addestramento pratico per l'uso di attrezzature, macchine e dispositivi.
3. Gli studenti equiparati ai lavoratori ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 ricevono formazione obbligatoria prima dell'accesso ai laboratori, alle officine, agli hangar e alle attività PCTO, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni.
4. Il Dirigente Scolastico assicura la formazione specifica e l'aggiornamento degli addetti:
- o antincendio;
 - o primo soccorso;
 - o evacuazione;
 - o gestione delle emergenze;
 - o utilizzo dei DPI previsti
5. I programmi formativi sono predisposti dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il RSPP e il Medico Competente (ove previsto) e sono oggetto di consultazione obbligatoria dell'RLS ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008.
6. Tutti gli attestati di formazione, aggiornamento e addestramento sono protocollati, conservati agli atti dell'istituto e resi disponibili per eventuali verifiche da parte degli organi di vigilanza.
7. La formazione è erogata anche tramite modalità digitale, ove consentito dalla normativa, garantendo tracciabilità, registrazione delle presenze e verifica dell'apprendimento.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, dell'Accordo Stato-Regioni e delle linee guida MIUR.

Art.21 – Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene designato dalla RSU al suo interno



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE

"
ARTURO

ovvero viene eletto dall'assemblea del Personale d'istituto al suo interno, se in possesso delle necessarie competenze. Tali competenze, tuttavia, possono essere acquisite con la frequenza di un apposito corso.

1. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso la frequentazione di un corso di aggiornamento specifico.
3. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e del medico competente.
4. La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs. 81/08, articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate.
5. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato al fine di designare il personale incaricato di attuare le misure per la sicurezza, sul piano di valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola.
6. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene consultato in merito all'organizzazione della formazione ex artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.
7. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito e alla documentazione relativa.
8. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
9. All'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
10. Il Dirigente Scolastico garantisce al RLS:
 - strumenti adeguati per l'esercizio del ruolo;
 - accesso alla documentazione;
 - tempo necessario per lo svolgimento delle funzioni;
 - tutela contro discriminazioni, ritorsioni o ostacoli, ai sensi dell'art. 50, comma 6.

CAPO II

I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L. 146/90

Art.22 – Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero

1. Il lavoratore che intende partecipare ad uno sciopero fornisce, ai sensi dell'art.3, comma 4 dell'“*Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero*” del 2 dicembre 2020, dichiarazione di intendere partecipare, non voler partecipare ovvero di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. Tale dichiarazione è facoltativa, non vincolante e non può essere utilizzata per finalità disciplinari o di controllo.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE

"

ARTURO

2. In applicazione dell'art. 3, comma 2 del succitato Accordo, l'individuazione del numero dei lavoratori interessati a garantire tali servizi ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione, sono definiti nell'apposito Protocollo di Intesa n. 8285 del 06/07/2026 sottoscritto dalle OO.SS. in data 06/07/2026 e nel Regolamento di applicazione del Protocollo di Intesa Prot. n. 8286 del 06/07/2026.
3. Criteri di individuazione del personale:
I criteri devono rispettare i seguenti principi:
 - priorità assoluta alla volontarietà del personale;
 - in subordine, criterio di rotazione, al fine di evitare discriminazioni o carichi ripetuti sugli stessi lavoratori;
 - rispetto della professionalità richiesta per i servizi essenziali.
4. Pubblicazione dei contingenti I contingenti individuati nel Protocollo di Intesa devono essere pubblicati con congruo anticipo, nel rispetto delle tempistiche previste dall'Accordo del 2020, garantendo trasparenza e conoscibilità da parte di tutto il personale.

**CAPO III
LA COMUNITÀ EDUCANTE**

Art.23 – La comunità educante e democratica

La scuola, ai sensi degli artt. 2, 3, 33 e 34 della Costituzione, del D.Lgs. 297/1994, del DPR 275/1999 e del DPR 235/2007, è una comunità educante fondata sui principi di democrazia, partecipazione, corresponsabilità e rispetto della persona. Essa promuove un ambiente di dialogo, ricerca, collaborazione e crescita culturale e civile, volto allo sviluppo integrale dell'alunno e alla piena realizzazione del diritto allo studio.

Fanno parte della comunità educante, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, studenti, famiglie, personale docente, personale ATA, Dirigente scolastico e tutti i soggetti che, a vario titolo, concorrono alla vita della scuola. Ciascuno è responsabile della propria funzione e contribuisce, secondo competenza, a:

- garantire la formazione alla cittadinanza attiva e consapevole;
- promuovere il successo formativo e lo sviluppo delle potenzialità di ogni studente;
- prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, esclusione o svantaggio;
- favorire un clima relazionale improntato al rispetto reciproco, alla legalità e alla partecipazione democratica;
- sostenere il Patto Educativo di Corresponsabilità e il ruolo degli organi collegiali quali sedi primarie di partecipazione.

La comunità educante opera in modo unitario e coerente, nel rispetto dell'autonomia professionale dei docenti, dell'autonomia organizzativa dell'istituzione scolastica e dei diritti fondamentali di tutte le persone che vivono la scuola.

La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, è responsabile della sua funzione e opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

CAPO IV



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE

"

ARTURO
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

Art.24 – Formazione del personale

1. Le risorse destinate alla formazione del personale docente e ATA, comprese quelle derivanti da PNRR, fondi regionali, MOF e altre fonti specifiche, sono utilizzate in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il Piano di Formazione dell'Istituto, deliberato dal Collegio dei Docenti per la parte pedagogico didattica e definito dal Dirigente scolastico per l'insieme del personale. La ripartizione delle risorse avviene nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e coerenza con i fabbisogni formativi rilevati
2. L'art. 11 del CCNL 2022/2024 riconosce al personale docente e ATA il diritto alla formazione, da realizzarsi attraverso iniziative interne all'Istituto, reti di scuole, enti accreditati o percorsi universitari coerenti con il profilo professionale.
3. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario deve essere messo nelle condizioni di partecipare alle iniziative formative, anche mediante turnazioni, sostituzioni temporanee o riorganizzazione dei servizi. Particolare attenzione è riservata alla formazione relativa a:
 - strumenti informatici;
 - piattaforme digitali per contabilità, gestione documentale, gestione alunni e personale;
 - sicurezza e adempimenti obbligatori.
4. Ai sensi dell'art. 11 del CCNL 2022/2024, i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma e salvo esigenze di servizio, durante l'orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio secondo la normativa vigente.
5. Per il Personale Docente i fondi disponibili saranno utilizzati per compensare formatori ed attività di autoformazione-aggiornamento. La formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento di cui all'art. 11 (Attività dei docenti) CCNL 2022/2024.
6. Il personale docente ha diritto a 5 (cinque) giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento con l'esonero dal servizio.

Nel caso in cui pervenissero più richieste per la stessa giornata e il medesimo orario, nel caso si ravvedesse l'impossibilità di assicurare il diritto allo studio degli studenti, le stesse potranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 36 comma 8 del CCNL 2024.

Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione/aggiornamento vi siano più richieste di partecipazione, che non permettano di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento, secondo l'orario delle lezioni in vigore, si darà priorità nell'ordine:

- a. ai docenti che devono completare attività di formazione già precedentemente iniziate
- b. minore anzianità di servizio tra il personale a tempo indeterminato;
- c. Docenti con contratto annuale con più alta posizione in graduatoria.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE

ARTURO

7. Il diritto ai 5 giorni è valido anche per la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento in qualità di formatore, esperto o animatore.

8. Le richieste di partecipazione a iniziative di formazione devono essere presentate con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, salvo casi eccezionali debitamente motivati. Il Dirigente scolastico valuta le richieste sulla base delle esigenze di servizio, della coerenza con il PTOF e dei criteri indicati al comma 6.

9. Le attività di formazione programmate annualmente dal Collegio dei Docenti con il PTOF ed eccedenti le 80 ore funzionali sono retribuite secondo le seguenti modalità: Fondi Regionali, Fondi PNRR, Capitolo dedicato se previsto e ove disponibili.

Art.25 – Congedi dei genitori ex art.34 CCNL 2022/24.

1. Al personale scolastico è riconosciuto il cosiddetto periodo di congedo parentale come da art.34 CCNL 2022/24, previa presentazione di relativa domanda, contenente l'indicazione della durata, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, salvo le ipotesi di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto del suddetto termine. In tale ultimo caso, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. Il congedo parentale costituisce un diritto soggettivo pieno e non è soggetto ad autorizzazione discrezionale
2. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata A/R-piattaforme istituzionali (POLIS – Istanze Online, ove previsto); – PEC o posta elettronica istituzionale;
3. con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di congedo.
4. Il periodo di congedo dei genitori vale ai fini dell'anzianità di servizio e non riduce i periodi di ferie.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001, ai lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal medesimo d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall'art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all'art.21 della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Art.26 – Congedo per donne vittime di violenza (CCNL 2022/24)

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n. 80 del 2015, ha diritto, previa formale richiesta, ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire, su base giornaliera (o anche su base oraria per il solo personale ATA),



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE

ARTURO

nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

2. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice in questione è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.

3. I periodi di congedo CCNL 2022/24 possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni.

4. I medesimi periodi, inoltre, sono computati a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio, non riducono le ferie e sono utili ai fini della tredicesima mensilità.

5. La dipendente vittima di violenza ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo la disciplina di riferimento. La medesima lavoratrice, indipendentemente dalle normali procedure di mobilità, ha diritto di presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dal CCNL 18.01.2024.

CAPO V
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE A.T.A.

Art.27 – Definizione del Piano delle Attività del personale A.T.A. (art.11 CCNL 2022-24)

1. In base a quanto disposto nell'art.11 del CCNL 2022-2024, il Direttore SGA predispone la proposta di Piano delle attività del personale ATA sulla base delle esigenze organizzative dell'istituto e del PTOF all'inizio dell'anno scolastico. Il Dirigente scolastico, previa informativa alle RSU e alle OO.SS. adotta il Piano delle Attività entro l'inizio dell'anno scolastico. Il Piano è illustrato al personale ATA in apposita riunione e costituisce riferimento per l'organizzazione del servizio.

2. L'assegnazione degli incarichi aggiuntivi, la partecipazione a commissioni, comitati, attività di supporto ai viaggi di istruzione, alla sicurezza e ai processi inclusivi avviene sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e coerenti con i profili professionali. Il personale ATA partecipa ai lavori del GLO limitatamente alle aree di propria competenza (assistenza, autonomia, comunicazione), ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 66/2017.

3. Il DS anche sulla base delle proposte formulate nell'incontro di cui al precedente comma, individua il personale A.T.A. che partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ex articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017.

Art. 28 - Modalità di articolazione dell'orario di lavoro e criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (CCNL 2022/24).



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE

"

ARTURO

1. L'orario del personale ATA (fatta eccezione per il Direttore S.G.A. il quale, in considerazione della sua posizione apicale, organizza autonomamente il proprio orario di lavoro, concordandolo con il Dirigente Scolastico, assicurando il rispetto delle 36 ore settimanali) deve garantire il regolare svolgimento del servizio e deve essere funzionale nell'erogazione dei servizi all'utenza con articolazione oraria antimeridiana e pomeridiana.

2. Nell'organizzazione dell'orario di lavoro possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro in relazione alle esigenze della Istituzione scolastica:

- Orario di lavoro flessibile
- Turnazioni
- Orario plurisettimanale
nel rispetto dei limiti contrattuali e della conciliazione vita lavoro.

3. L'orario di lavoro deve essere funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza.

4. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità educative, didattiche e dell'utenza dei servizi generali ed amministrativi. Tale orario rimane in vigore fino a quando ricorrono le esigenze di funzionamento. La giornata non lavorativa eventualmente stabilita nel piano delle attività è fissa e non dà diritto ad alcuna forma di recupero anche se coincidente con una festività e/o con giornata di chiusura della scuola.

Nel caso in cui non sia possibile organizzare l'orario di servizio su 5 giorni per tutto il personale scolastico, sarà data priorità secondo i seguenti criteri:

anzianità di servizio;

- genitori con figli conviventi minori di 12 anni;
- lavoratori con disabilità o con gravi patologie certificate;
- caregiver ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 151/2001;
- beneficiari di L. 104/1992, art. 21 e 33.

5. Nelle giornate di chiusure prefestive della scuola il personale ATA è tenuto a recuperare la suddetta tramite fruizione delle ferie, festività sopresse o, in alternativa, tramite credito a fruizione maturato. La modalità di recupero dovrà essere concordata con DS e DSGA. In ogni caso, qualora il dipendente chiedesse di recuperare con credito a fruizione la giornata di chiusura prefestiva, il credito maturato dovrà essere frutto di una attività svolta a favore dell'istituzione scolastica e concordata con DS e DSGA. Considerato il divieto di monetizzazione delle ferie (salvo i casi espressamente previsti), il personale si impegna a fruire le ferie in modo funzionale all'organizzazione del servizio scolastico, evitando di accumulare tutte le ferie a fine dell'anno scolastico, onde evitare il disfunzionamento del servizio.

6. Tutto il personale è tenuto ad osservare il proprio orario di servizio con puntualità. È consentito un margine di flessibilità di 5 minuti sia in entrata che in uscita per tutti i profili del personale ATA. L'uscita dall'istituto durante l'orario di servizio o l'assenza da lavoro devono essere preventivamente autorizzata e concessa dal Direttore. In caso contrario il dipendente verrà considerato assente ingiustificato. L'anticipo del proprio orario di servizio, a meno che non sia stato previamente autorizzato per esigenze scolastiche, non comporta alcuna contabilizzazione dei minuti e non avrà rilevanza, così come non saranno contabilizzate prestazioni orarie eccedenti l'obbligo di servizio se non autorizzate.

Art.29 – Sostituzione del titolare di incarico di DSGA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE

"

ARTURO

1. Secondo quanto stabilito CCNL 2022/24, nel caso in cui il Funzionario E.Q. titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni (o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica o educativa) e non oltre tre mesi continuativi, incluse proroghe, il Dirigente scolastico, previa informativa alla RSU, conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l'istituzione scolastica ed inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione o, in sua assenza, nell'Area degli Assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.
2. Al personale sopra richiamato che sostituisce il titolare di incarico di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, l'indennità come da CCNL 2022/24, in luogo del compenso individuale accessorio.
3. Diversamente, qualora il titolare dell'incarico di DSGA sia assente per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, il responsabile dell'ufficio relativo all'Ambito territoriale:
 - a) Conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto; in queste ipotesi, al personale cui viene conferito un incarico temporaneo di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e in luogo del compenso individuale accessorio, l'indennità, con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
 - b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico *ad interim* ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA presso altra scuola. In questo caso lo svolgimento dell'incarico *ad interim* è retribuito con una indennità pari al 100% dell'indennità di direzione relativa all'istituzione scolastica presso cui è conferito l'incarico, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di detta istituzione.

Art.30 – Incarichi specifici (CCNL 2022/24)

1. Il Dirigente Scolastico, su proposta del Funzionario titolare di incarico di D.S.G.A., può conferire al personale ATA effettivamente in servizio e non titolare di incarico di DSGA, incarichi specifici, della durata di un anno scolastico, di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, come descritto nel piano delle attività.
2. Tali incarichi sono retribuiti con specifica indennità il cui valore è stabilito in sede di contrattazione integrativa di istituto, in ragione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa destinate a tale finalità, fatto salvo quanto previsto dal CCNL 2022/24.
3. Per i compiti di particolare rilevanza legati all'assistenza agli alunni quelli con disabilità e al primo soccorso svolti dall'Area dei collaboratori scolastici è riconosciuta un'indennità il cui valore varia sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale tenendo conto del numero di studenti assistiti e delle peculiarità delle attività da svolgere.
4. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato.

Art.31 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione).

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario di servizio obbligatorio (36h). Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo dà diritto all'accesso al fondo di istituto, salvo la possibilità di recupero compensativo



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE

"

ARTURO

nel caso d'indisponibilità finanziaria, da fruire prioritariamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche. In caso di prestazioni di lavoro straordinario dovute a cause di servizio imprevedibili, queste vanno segnalate il giorno seguente al Direttore SGA, che provvederà a formalizzare per iscritto.

2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere autorizzate dal Direttore S.G.A. e costituire oggetto di formale incarico. Le suddette prestazioni potranno essere remunerate tramite ricorso al fondo di istituto, nei limiti delle somme, o tramite riposo compensativo nel limite di 100 ore annue.

Art.32 – Collaborazioni plurime del personale ATA

1. A norma dell'art. 57 del CCNL 29/11/2007, il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella istituzione scolastica.

2. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal Dirigente scolastico, sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Art. 33 - Criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale ATA, inclusi quelli inerenti i progetti nazionali e comunitari destinati alla remunerazione del personale, oggetto di contrattazione integrativa d'istituto del CCNL 2022/24.

1. Nell'individuazione delle unità di personale a cui riconoscere compensi accessori, inclusi quelli inerenti tutti i progetti nazionali e comunitari destinati alla remunerazione del personale, il Dirigente scolastico tiene conto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa d'istituto del CCNL 2022/24.

2. In particolare, il DS tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

- a. Disponibilità espressa del lavoratore;
- b. Specifica professionalità ed esperienza in merito all'attività da svolgersi;
- c. Qualora vi sia un numero di disponibilità maggiore rispetto agli incarichi da assegnare, a parità di esperienza maturata relativamente all'incarico svolto negli anni precedenti, si applica la regola dell'anzianità di servizio nella stessa scuola;
- d. A parità di esperienza, in subordine, il criterio della rotazione.

3. In assenza di disponibilità e/o specifiche professionalità si fa ricorso alle collaborazioni plurime di cui all'art.57 del CCNL 29/11/2007.

Art.34 – Le ferie del personale ATA (CCNL 2022/24)

1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL e spettanti per ogni anno scolastico sono goduti nel corso di ciascun anno solare, anche in modo frazionato, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio e purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.

2. La richiesta va presentata, almeno tre giorni prima, al Dirigente scolastico il quale sentito il DSGA, concede le ferie richieste compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE

"
ARTURO

numero minimo di persone in servizio.

3. A ciascun dipendente che ne abbia fatto richiesta è in ogni caso assicurato il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto.

4. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni dell'Area e settore professionale di appartenenza.

5. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché degli uffici, per cui n. 3 unità di personale ausiliario e n. 2 unità di personale amministrativo e tecnico saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

6. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o interrotte per urgenti ed indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.

7. Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 8 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

8. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e solo nelle ipotesi in cui la mancata fruizione derivi da impossibilità non imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

9. Le ferie del personale ATA assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. Il suddetto personale è invitato a fruire delle ferie o permessi anche in occasione delle sospensioni delle attività didattiche per evitare di compromettere lo svolgimento del servizio di lavoro nel periodo estivo.

Art.35 – Permessi per il personale ATA a tempo indeterminato

1. In aggiunta ai permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge, il personale ATA ha diritto a ulteriori 18 ore (riproporzionate nei casi di lavoro a tempo parziale) di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

2. Ai dipendenti ATA, il CCNL 2022/24 riconosce, altresì, specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di

✓
S
S
Q
T
S



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE

"
ARTURO

percorrenza da e per la sede di lavoro. Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

Art.36 – Permessi per il personale ATA a tempo determinato

1. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ha diritto a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore.
2. Allo stesso personale di cui al punto precedente è riconosciuto il permesso per lutto di cui all'art.35 CCNL 18.01.2024, nonché il permesso matrimoniale di cui all'art.35 CCNL 18.01.2024, della durata di 15 giorni consecutivi.
3. Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al punto precedente sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 del CCNL 29.11.2007.

Art.37 – Lavoro a distanza e Lavoro agile

1. Il lavoro a distanza può essere prestato anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato. A tal fine viene predisposto un protocollo specifico che viene adottato da questa istituzione scolastica per regolamentare tale attività.
2. Possono accedere al lavoro da remoto il Funzionario EQ e gli assistenti amministrativi e tecnici assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. L'accesso al lavoro agile avviene tramite richiesta formale da parte del dipendente e a seguito della stipula di un accordo individuale scritto tra Dirigente e dipendente che deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - 1) La durata dell'accordo.
 - 2) Le giornate di lavoro da svolgersi in sede e quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi. Il personale scolastico potrà svolgere un massimo di 12 giornate mensili di lavoro a distanza. Il numero di tali giornate è definito nell'accordo individuale e dovrà tenere conto di condizioni di particolare necessità.
 - 3) modalità di recesso motivato, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni, salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81 del 2017;
 - 4) ipotesi di giustificato motivo (ad. Es. Compromissione degli obiettivi di lavoro, disorganizzazione dell'attività lavorativa, prestazioni di lavoro inadeguate, modifiche delle esigenze di servizio o personali, mancato raggiungimento degli obiettivi di lavoro).
 - 5) Tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la di-



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE

"

ARTURO

sconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;

6) Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione lavorativa resa dal lavoratore all'esterno dei locali.

7) L'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione.

8) L'eventuale strumentazione che l'amministrazione fornisce per la durata dell'accordo individuale.

3. Il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.

Art.38 – Regolamento sul lavoro a distanza

1. Il Datore di lavoro provvederà ad approvare un protocollo dettagliato per la disciplina del lavoro a distanza da applicare nei confronti di tutto il personale amministrativo e tecnico. A fronte dell'impossibilità di concedere il lavoro a distanza contemporaneamente ad un numero di dipendenti superiore a due, nel medesimo regolamento saranno, altresì, individuati i seguenti criteri per la definizione di un ordine di preferenza tra i diversi lavoratori richiedenti:

a) Dipendenti residenti in regioni o province diverse da quella della sede di lavoro con percorrenza superiore ai 100 km per i quali sarà preferita la consecutività delle giornate di lavoro a distanza;

b) Percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede di lavoro basata sull'utilizzo dei mezzi pubblici o privati su una distanza minima di 30 km tra andata e ritorno.

c) Dipendenti in gravidanza e nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 81/2017;

d) Dipendenti sui quali grava la cura dei figli conviventi minori degli anni quattordici;

e) Situazioni debitamente certificate di disabilità psico-fisiche del dipendente non già beneficiario di Legge n.104/1992, tali da rendere disagiata il raggiungimento del luogo di lavoro;

f) Dipendenti direttamente fruitori o sui cui grava la cura di disabili ai sensi e per gli effetti della Legge n.104/1992;

2. Tali criteri dovranno essere utilizzati qualora, ai fini della concessione del lavoro a distanza, si rendesse necessario procedere ad una scelta tra più dipendenti come, ad esempio, nelle ipotesi di richiesta di fruizione da parte di più lavoratori nelle medesime giornate lavorative.

Art.39 – Diritto alla disconnessione

Il Diritto alla disconnessione intende tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. La contrattazione integrativa stabilisce che le comunicazioni di servizio potranno arrivare ai lavoratori solo tramite i canali ufficiali autorizzati non prima delle ore 07.00 e non dopo le ore 19.00, salvo eventi eccezionali, dal lunedì al venerdì. L'invio di comunicazioni fuori dall'orario

Handwritten signatures and initials on the right margin.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO REGIONE SICILIANA
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE

ARTURO

di servizio, salvi motivati casi eccezionali e di urgenza, non comporta l'obbligo di lettura immediata o di risposta.

CAPO VI
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DOCENTE

Art.40 – Definizione del Piano Annuale delle attività del personale docente

1. Il personale docente, secondo quanto disposto dall'art.41, comma1, CCNL 2022/24, concorre alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di progettazione, di ricerca, di coordinamento didattico e organizzativo.
2. In attuazione dell'autonomia scolastica, i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano triennale dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
4. Ai sensi dell'art. 41 del CCNL 2022/24, il personale docente concorre alla realizzazione del PTOF attraverso attività di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento, individuali e collegiali. Nell'ambito dell'autonomia scolastica, il Collegio dei docenti elabora, attua e verifica gli aspetti pedagogico didattici del PTOF, adattandoli alle esigenze degli studenti e del contesto. Prima dell'inizio delle lezioni, il Dirigente scolastico predispone il Piano Annuale delle Attività, sulla base delle proposte degli organi collegiali, e conferisce per iscritto gli impegni ai docenti, nel rispetto dei limiti contrattuali. Il Piano è deliberato dal Collegio dei docenti e può essere modificato solo per esigenze straordinarie e motivate, previa approvazione degli OO.CC. e informativa alle OO.SS. all'inizio dell'anno scolastico.
5. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa. Nel caso di sopravvenute esigenze di carattere straordinario e urgente potrà essere modificato solo dopo approvazione OOCC
Di tale piano è data informazione alle OO.SS. all'inizio dell'anno.

Art.41 – Ore aggiuntive e ore eccedenti

I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi al fine di garantire agli alunni il diritto allo studio, la libertà di apprendere secondo le proprie tempistiche e caratteristiche personali ,nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.



